



Ministero della Transizione Ecologica

Ex Direzione Generale per il Risanamento Ambientale

Il Direttore Generale

Decreto con determinazione motivata di conclusione positiva ex articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della conferenza di servizi decisoria, relativa al sito di bonifica di interesse nazionale “Bacino del Fiume Sacco”, indetta con nota del 20 luglio 2021 con protocollo n. 78960, per l’approvazione del documento “Analisi di Rischio sito-specifica per lo stabilimento produttivo di Henkel Italia Operations srl”.

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare gli articoli 14 e segg.;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Vista la Legge 2 dicembre 2005, n. 248 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, che individua l’intervento relativo al sito “Valle del Sacco” quale intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 321 del 22 novembre 2016 recante la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale “Bacino del Fiume Sacco”;

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio n. 370 del 4 agosto 2017 recante le “Linee guida sulle procedure operative ed amministrative per la bonifica del Sito di Interesse Nazionale (SIN) Bacino del Fiume Sacco”;

Visto il Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali, delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

✓ Resp. Div.: Distaso L.
Ufficio: RiA_03
Data: 26/10/2021

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019 recante il conferimento al dott. Giuseppe Lo Presti dell'incarico di Direttore della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il Decreto-Legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", che all'articolo 2, comma 1, dispone che "il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è ridenominato Ministero della Transizione Ecologica";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 128 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica";

Visto, in particolare, l'articolo 30 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 128 che regola la fase transitoria della riorganizzazione del Ministero della Transizione Ecologica;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 106/RIA del 4 settembre 2020 che ha approvato con prescrizioni il "Piano di caratterizzazione" relativo all'area di competenza della Henkel Italia Operations srl;

Visto il documento "Analisi di Rischio sito-specifica per lo stabilimento produttivo di Henkel Italia Operations srl" trasmesso dalla Henkel Italia Operations srl con nota del 1° aprile 2021, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 34530 del 2 aprile 2021;

Vista la Relazione tecnica sulle attività di indagine svolte in contraddittorio dall'ARPA Lazio per la validazione dei risultati del Piano di caratterizzazione relativo all'area di competenza della Henkel Italia Operations Srl, trasmessa dall'ARPA Lazio con nota del 25 maggio 2021 con protocollo n. 34359, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 55670 del 25 maggio 2021;

Vista la nota dell'ARPA Lazio del 27 maggio 2021 con protocollo n. 35067, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 56921 del 27 maggio 2021, con la quale si evidenziano criticità riguardo il prosieguo del percorso amministrativo da attuare relativamente ai valori di fondo naturale presi in considerazione nel documento "Analisi di Rischio sito-specifica per lo stabilimento produttivo di Henkel Italia Operations srl";

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 27 maggio 2021 con protocollo n. 57147 con la quale si chiede agli enti competenti un parere sulla "Relazione geologica compatibilità delle concentrazioni di arsenico rilevate nei terreni e nelle acque di falda del sito produttivo Henkel Italia Operations srl", allegata al documento "Analisi di Rischio sito-specifica per lo stabilimento produttivo di Henkel Italia Operations srl";

Vista la nota della Provincia di Frosinone del 1° giugno 2021 con protocollo n. 17844, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 59039 del 1° giugno 2021, con la quale si formulano valutazioni in merito alla "Relazione geologica compatibilità delle concentrazioni di arsenico rilevate nei terreni e nelle acque di falda del sito produttivo Henkel Italia Operations srl";

Visto il parere sul documento "Relazione geologica compatibilità delle concentrazioni di arsenico rilevate nei terreni e nelle acque di falda del sito produttivo Henkel Italia Operations srl", trasmesso dall'ISPRA con nota del 23 giugno 2021 con protocollo n. 33626, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 68028 del 23 giugno 2021, nella quale si evidenzia come, al fine di valutare lo studio di compatibilità geologica, sia prodromica la conoscenza del modello concettuale del sito posto alla base dell'Analisi di rischio;

Visto il parere sul documento “Relazione geologica compatibilità delle concentrazioni di arsenico rilevate nei terreni e nelle acque di falda del sito produttivo Henkel Italia Operations srl” trasmesso dall’ARPA Lazio con nota del 28 giugno 2021 con protocollo n. 42684, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 69615 del 28 giugno 2021;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 20 luglio 2021 con protocollo n. 78960, con la quale si indice una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, per l’approvazione del documento “Analisi di Rischio sito-specifica per lo stabilimento produttivo di Henkel Italia Operations srl”;

Visto il parere sul documento “Analisi di Rischio sito-specifica per lo stabilimento produttivo di Henkel Italia Operations srl” trasmesso dall’ARPA Lazio con nota del 3 settembre 2021 con protocollo n. 57274, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 93627 del 3 settembre 2021;

Visto il parere sul documento “Analisi di Rischio sito-specifica per lo stabilimento produttivo di Henkel Italia Operations srl” trasmesso dall’ISPRA con nota del 6 settembre 2021 con protocollo n. 46552, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 94486 del 6 settembre 2021;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 29 settembre 2021 con protocollo n. 104097 con la quale, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di acquisire eventuali osservazioni, sono state comunicate alla Henkel Italia Operations srl le condizioni e le prescrizioni che si intendono riportare nel decreto di approvazione del documento “Analisi di Rischio sito-specifica per lo stabilimento produttivo di Henkel Italia Operations srl”;

Considerato che nel citato parere dell’ARPA Lazio trasmesso con nota del 3 settembre 2021 con protocollo n. 57274, si ritiene che la mancata delimitazione della sorgente secondaria di contaminazione del suolo superficiale individuata con i poligoni di Thiessen PZ113 e SG110 non consente una valutazione compiuta ed esaustiva del documento “Analisi di Rischio sito-specifica per lo stabilimento produttivo di Henkel Italia Operations srl”;

Considerato che il documento “Analisi di Rischio sito-specifica per lo stabilimento produttivo di Henkel Italia Operations srl” a pagina 39 riporta la Figura n. 21 dove invece i poligoni di Thiessen di cui al punto precedente, ritenuti non compresi dall’ARPA Lazio, risultano invece presenti;

Considerato altresì che il documento “Analisi di Rischio sito-specifica per lo stabilimento produttivo di Henkel Italia Operations srl” a pagina 59 riporta la Figura n. 26 con la delimitazione della sorgente secondaria di contaminazione del suolo superficiale;

Ritenuto pertanto che il citato parere dell’ISPRA trasmesso con nota del 6 settembre 2021 con protocollo n. 46552 risulti essere esaustivo sotto il profilo tecnico;

Richiamato l’articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui in particolare prevede che il Ministero “si avvale per l’istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA)”;

Considerato che, in ragione di quanto sopra, il silenzio o il ritardo nell’acquisizione, in seno alla conferenza di servizi decisoria, delle valutazioni tecniche di ISPRA e ARPA (facenti parte di SNPA) non possono qualificarsi in termini silenzio-assenso, posto che, peraltro, i medesimi Enti si sono espressamente pronunciati anche in fase istruttoria;

Tenuto conto che nella nota di indizione della conferenza di servizi decisoria è indicato il termine di 15 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

Tenuto conto che nella nota di indizione della conferenza di servizi decisoria, è indicato il termine di 45 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

Considerato che l'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l'Amministrazione ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Ritenuto che alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante conferenza dei servizi decisoria, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

1. È approvato il documento “Analisi di Rischio sito-specifica per lo stabilimento produttivo di Henkel Italia Operations srl” trasmesso dalla Henkel Italia Operations srl con nota del 1° aprile 2021, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - 1) devono essere identificati i punti di monitoraggio in falda superficiale e in falda profonda che rappresentano i punti di conformità (POC) a valle idrogeologico del sito e nei quali la relativa CSR per ciascun contaminante deve essere fissata equivalente alla CSC;
 - 2) in considerazione del quadro ambientale emerso dalle indagini di caratterizzazione, del modello concettuale e degli esiti dell'Analisi di rischio, deve essere attuato un monitoraggio delle acque con ripetizione delle analisi con cadenza temporale trimestrale, comprendendo anche il monitoraggio dei livelli piezometrici associata all'analisi dei dati pluviometrici;
 - 3) le attività di monitoraggio devono essere concordate con l'ARPA Lazio nei tempi e nelle modalità al fine di consentire all'Ente di controllo di effettuare le analisi di validazione.
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal giorno della notifica.

**Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti**

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)